

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

San Marco, 4041 - 30124 VENEZIA TEL. 041 5220605 FAX 041 2412157

E-MAIL consiglio@ordineavvocativenezia.it

SITO www.ordineavvocativenezia.it

Venezia, 02 Aprile 2009

Prot. n. **3264**/2009

A TUTTI GLI ISCRITTI

OGGETTO: adeguamento del limite di reddito - patrocinio a spese dello Stato.

Gentili Colleghe e Colleghi,

con D.M. 20 gennaio 2009, il limite di reddito per accedere al beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è stato innalzato da Euro 9.723,84 a Euro 10.628,16.

Detto Decreto, che per Vostra comodità allego, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2009.

L'adeguamento, attraverso il richiamo dell'art. 4 co. 6 D.Lgs. 116/05 all'art. 77 del Testo Unico in materia di spese di giustizia, incide anche sul limite di reddito previsto per le controversie transfrontaliere.

Provvederò ad aggiornare la domanda di ammissione che trovate nel sito dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Cordiali saluti.



Consigliere Delegato
Andra Bortoluzzi

Decreto 20 gennaio 2009 (Ministero della Giustizia) - Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Innalzato il limite massimo di reddito per il patrocinio a spese dello Stato: da euro 9.723,84 a euro 10.628,16

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2009)

IL CAPO DIPARTIMENTO
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia
e delle finanze

Visto l'art 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che fissa le condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

Visto l'art. 77 del citato Testo unico che prevede l'adeguamento ogni due anni dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente;

Visto il decreto dirigenziale emanato in data 29 dicembre 2005 dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale, con riferimento al periodo 1° luglio 2002-30 giugno 2004, e' stato aggiornato in euro 9.723,84 l'importo originario fissato dall'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002;

Ritenuto di dover adeguare, per i periodi relativi al biennio 1° luglio 2004-30 giugno 2006 ed al biennio 1° luglio 2006-30 giugno 2008, il predetto limite di reddito fissato in euro 9.723,84;

Rilevato che nel periodo relativo ai bienni considerati, dai dati accertati dall'Istituto nazionale di statistica, risulta una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari al 9,3%;

Decreta:

L'importo di euro 9.723,84, indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, cosi' come adeguato con decreto del 29 dicembre 2005, e' aggiornato in euro 10.628,16.